

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2874-B</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*l'11 febbraio 2015 (v. stampato Camera n. 2874)*

**MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 13 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 54-B)*

**NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 3 maggio 2016*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**AMATI, MALAN, ZANDA, SCHIFANI, SUSTA, DE PETRIS, CRIMI, AIROLA, ALBERTI CASELLATI, ANITORI, BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CAPPELLETTI, CASSON, CASTALDI, CATALFO, CERONI, CHITI, CIOFFI, CIRINNÀ, COMPAGNA, COTTI, CUCCA, D'ADDA, DI BIAGIO, DI GIORGI, DONNO, ENDRIZZI, STEFANO ESPOSITO, GIUSEPPE ESPOSITO, FABBRI, FATTORI, FAVERO, FEDELI, FINOCCHIARO, FORNARO, FUCKSIA, GAETTI, GALIMBERTI, GATTI, GENTILE, RITA GHEDINI, GIANNINI, GIARRUSSO, GIROTTO, GRANAIOLO, LANZILLOTTA, LEZZI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCIDI, LUMIA, MANASSERO, MANCUSO, MANGILI, MARAN, MARGIOTTA, LUIGI MARINO, MARTON, MATTESINI, MERLONI, MESSINA, MICHELONI, MINNITI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLIARI, PAGLINI, PEGORER, PEPE, PETROCELLI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLIA, PUPPATO, REPETTI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, GIANLUCA ROSSI, SANTANGELO, SCIASCIA, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, SPILABOTTE, TARQUINIO, TAVERNA, VACCARI, VACCIANO, VALENTINI**

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 4 maggio 2016*

---

## TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la **pubblica** istigazione e il **pubblico** incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, **tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro** ».

## TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, **dopo il comma 3** è aggiunto il seguente:

« 3-bis. **Si applica** la pena **della reclusione da due a sei anni** se la propaganda **ovvero** l'istigazione e l'incitamento, **commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione**, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 ».

